

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, GIUGNI, TOTH,
TANI e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1991

Estensione di alcune disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88,
agli enti inclusi nella tabella di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
classificati di alto rilievo

ONOREVOLI SENATORI. - L'emanazione della legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) suggerisce l'opportunità - peraltro emersa nel corso del dibattito parlamentare - di estendere alcune norme della legge stessa agli altri enti pubblici previdenziali di particolare rilievo inclusi nella tabella di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta, più precisamente, delle norme che affermano i principi della separazione dei ruoli tra organi di amministrazione e dirigenza e di più incisive e snelle forme di controllo, ferma restando l'appartenenza

di tali enti alla più ampia area del «parastato».

La necessità di detta estensione si giustifica con l'esigenza di conferire agli enti in questione più ampi spazi di autonomia per realizzare un maggiore grado di snellezza, di funzionalità, di efficienza e di produttività nel proseguimento dei fini istituzionali al servizio delle aziende, dei lavoratori assicurati e dei pensionati. D'altronde, non troverebbe alcuna giustificazione aver riconosciuto l'esigenza predetta solo nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e non anche verso altri enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che svolgono attività nello stesso settore previdenziale ed assistenziale e che, spesso, non godono di alcun contributo a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, relative ai criteri di economicità ed imprenditorialità nella gestione delle funzioni attribuitegli ai sensi dell'articolo 1, nonché quelle di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20, sono estese, in quanto applicabili e fatti salvi la composizione degli organi e l'individuazione dei Ministeri vigilanti, agli enti inclusi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, classificati nel livello più alto fra quelli previsti dal primo comma dell'articolo 20 della citata legge n. 70 del 1975.